



**BANDO PER LA SELEZIONE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
PERL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ACCESSORIE
(polizza caso morte e invalidità totale e permanente)**

In relazione a quanto previsto dall' art. 6, comma 6 del D.lgs. 252/2005, il Consiglio di Amministrazione del **FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. DIVENUTI TALI DALL'1.1.1991** (di seguito "Fondo") ha deliberato, in data 20 dicembre 2018, di procedere alla selezione di una Compagnia di assicurazione con cui stipulare una Convenzione per una polizza collettiva per la copertura dei rischi di premorienza ed invalidità totale e permanente.

Il Fondo ha sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, è una forma pensionistica preesistente ed iscritto all'albo dei fondi pensione costituito presso la COVIP al numero 1643.

ART. 1 - CONCORRENTI

Potranno partecipare alla selezione esclusivamente Compagnie assicurative dotate delle seguenti caratteristiche:

1. autorizzazione all'esercizio di assicurazione nei rami vita in Italia e in possesso dei requisiti fissati dall'IVASS ai sensi del D. Lgs n. 209/2005 (e successive modificazioni ed integrazioni);
2. sede legale in Italia o in uno stato UE purché con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

Non appartenenza a identici gruppi societari e, comunque, insussistenza di rapporti di controllo ai sensi del 2359 c.c.; in caso contrario, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di individuare una Società tra quelle legate dai rapporti suddetti, che sarà ammessa al prosieguo della selezione.

L'offerta dovrà essere formulata direttamente dalla Direzione generale dell'impresa di assicurazione o dalla Rappresentanza generale della sede secondaria dell'impresa estera, ad esclusione, pertanto, dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lett. a) b) ed e) D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). La stessa Direzione generale/Rappresentanza generale dell'impresa di assicurazione provvederà, altresì, alla sottoscrizione delle polizze. Successivamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva, la polizza ed i pagamenti del premio ad essa relativi dovranno essere gestiti



ed incassati dalla Direzione Generale dell'Impresa di Assicurazione aggiudicataria, o dalla Rappresentanza Generale della Sede secondaria dell'Impresa Estera aggiudicataria. Viene, pertanto, fatto divieto all'Impresa di Assicurazione aggiudicataria di assegnare la polizza e di far gestire la stessa – compreso l'incasso dei relativi premi – ai soggetti e dai soggetti di cui all'articolo 109, c 2, lettera a), b) ed e) del Decreto Legislativo 7.9.2005, numero 209 (Codice delle Assicurazioni Private), anche se tali soggetti fossero muniti di qualsivoglia forma di procura.

Gli elementi soggettivi fissati in elenco rappresentano le condizioni di ammissibilità all'iter selettivo e dovranno essere mantenute per l'intera durata della Convenzione.

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITÀ DELL'OFFERTA

È prevista l'automatica ed obbligatoria sottoscrizione della copertura all'atto di iscrizione al Fondo. La prestazione prevista è la copertura in caso di morte o invalidità totale e permanente da qualunque causa determinata ed i capitali assicurati sono determinati in base al seguente schema:

Parametri	Età	Valore
Capitale per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, previsti dal regime obbligatorio di appartenenza	≤ 35	€ 2.000
	$35 < x < 51$	€ 1.500
	≥ 51	€ 500
Capitale minimo		€ 2.500

Il Fondo mette a disposizione dei concorrenti l'intera anagrafica degli iscritti con i capitali assicurati per ogni singolo iscritto da assicurare per l'annualità 2019, ed una ipotesi di anagrafica per gli anni 2020 e 2021 e su tali dati il concorrente dovrà presentare la propria offerta. L'offerta presentata deve rispettare il principio della proporzionalità fino al massimo multiplo di 3. In altri termini il Fondo può decidere di aumentare proporzionalmente i capitali assicurati fino al massimo multiplo di 3 e l'offerta presentata



dovrà rispettare lo stesso principio di proporzionalità. L'anagrafica completa sarà disponibile a partire dal 3 gennaio su richiesta delle Compagnie.

Gli offerenti dovranno in ogni caso indicare se la quotazione presentata è stata sviluppata secondo il criterio del:

- a) tasso puntuale per età/per sesso/senza distinzione per sesso
- b) tasso medio con/senza distinzione per sesso e/o per fascia d'età
- c) altra modalità di calcolo del premio

In tutti i casi gli offerenti dovranno indicare oltre al valore complessivo di premio anche la modalità di calcolo del premio.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha decorrenza dal 01/01/2019 ed avrà una durata triennale con possibilità di proroga stabilita di comune accordo fra le parti non oltre il 30/06/2021.

Tutti i sinistri che si verificheranno fra il 01/01/2019 ed il momento di aggiudicazione della selezione, con la conseguente firma della Convenzione assicurativa e comunque non oltre il 28/02/2019 saranno presi in carico dalla Compagnia aggiudicatrice e gestiti secondo quanto previsto dalla Convenzione senza che questa possa opporre il fatto che la Convenzione non sia stata ancora firmata.

Il Fondo ha la possibilità di rescindere il contratto annualmente senza penali inviando disdetta alla Compagnia entro il 30/11 di ogni anno. Tale facoltà non è concessa alla Compagnia fino alla scadenza del 31/12/2021.

ART. 4 – PROCEDURA DI SELEZIONE

Le offerte delle Compagnie dovranno pervenire, entro il termine del 18/01/2019 alle ore 12, e dovranno contenere la seguente documentazione:

1. Bozza del testo della Convenzione che dovrà prevedere tutti gli aspetti previsti dal presente Bando (quali ad es. definizione di invalidità, modalità di accertamento, esclusioni, deroghe, beneficiari etc.);
2. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.1 sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore speciale munito di idonei poteri;



3. Consenso scritto per il trattamento dei dati forniti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR);
4. Offerta economica per l'anno 2019, 2020 e 2021 e modalità di calcolo del premio nonché dichiarazione che vale il principio di proporzionalità fra premio e prestazione fino ad un multiplo massimo di 3 secondo lo schema allegato;
5. Offerta tecnica che prevede la risposta a precisi quesiti riportati nel presente bando secondo lo schema allegato;
6. Progetto di gestione racchiuso in non più di 5 pagine che descriva almeno i seguenti aspetti:
 - a) breve presentazione della Compagnia e del Gruppo di appartenenza e principali numeriche in merito ai premi del ramo vita e in particolar modo delle coperture Temporanee Caso Morte ed Invalidità dell'ultimo triennio;
 - b) principali esperienze specifiche in tema di polizze collettive di premorienza ed invalidità quali garanzie accessorie per Fondi Pensione;
 - c) modalità di gestione delle anagrafiche e supporti tecnologici per il Fondo o per il broker;
 - d) modalità di gestione dei sinistri e supporti tecnologici per il Fondo o per il broker;
 - e) tempi di pagamento dei sinistri;

Il Fondo si riserva comunque la facoltà di richiedere, laddove necessario, ulteriore documentazione integrativa.

Entro il termine di ricezione indicato la documentazione, firmata su tutti i fogli che la compongono ed esenti da cancellature, dovrà far riferimento al presente bando e dovrà essere inviata via mail all'indirizzo PEC fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it

ART. 5 – MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'ANAGRAFICA AI FINI DELLA QUOTAZIONE

Le Compagnie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 dovranno inviare una richiesta all'indirizzo e-mail: fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it avente per oggetto "richiesta documentazione bando". Nel testo della e-mail andranno indicate le seguenti informazioni:

- Nominativo del referente;
- Indirizzo e-mail a cui mandare la documentazione;



- Recapito telefonico diretto;
- Nominativo della Compagnia partecipante.

Inoltre, per accedere alla anagrafica, dovranno allegare alla mail l'Impegno di riservatezza firmato e riportato su propria carta intestata ed il cui testo è disponibile tra la documentazione sul sito del Fondo. L'Anagrafica degli iscritti conterrà data di nascita, sesso e capitale da assicurare per il 2019, per il 2020 e per il 2021 per ogni iscritto al Fondo titolare della prestazione. Le anagrafiche per gli anni 2020 e 2021 sono state definite dal Fondo solo ai fini della presente quotazione e potranno modificarsi in seguito a nuovi ingressi o uscite nel corso degli anni.

ART.6 - MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti esclusivamente via mail all'indirizzo fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it avente per oggetto "richiesta chiarimenti" entro le ore 12 dell'11/01/2019.

ART. 7 STATISTICHE SINISTRI

Non sono disponibili statistiche sinistri in quanto la copertura richiesta non ha precedenti assicurativi in tale formulazione estesa.

ART.8 DEFINIZIONE DI INVALIDITA', MODALITA DI ACCERTAMENTO E SELEZIONE ALL'INGRESSO

La definizione di invalidità prevista dal contratto deve essere la seguente:

"E' considerato invalido permanente l'assicurato che, per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo definitivo ed irrimediabile la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo del normale."

Dovrà essere ritenuto valido l'accertamento dell'invalidità superiore ai 2/3 fatto dall'INPS al fine della erogazione della pensione di inabilità o assegno di invalidità (data accertamento) e purché vi sia la risoluzione del rapporto di lavoro

Per coloro che non hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per l'erogazione dell'Assegno di Invalidità o per la pensione di inabilità si procederà all'Accertamento autonomo (accertamento da parte del medico legale della compagnia) con possibilità di perizia di parte ed eventuale ricorso all'arbitrato.



In ogni caso saranno esclusi i riconoscimenti di invalidità da parte dell'ASL o dell'INPS ai fini della invalidità civile e comunque senza successiva erogazione della prestazione dell'Assegno di Invalidità o della Pensione di Inabilità.

Non è consentita alcuna selezione all'ingresso in copertura.

ART. 9 BENEFICIARI E LIMITI DI ETÀ'

Beneficiario delle prestazioni sia in caso di morte sia in caso di invalidità sarà il Fondo. Non sono previsti limiti di età né per la prestazione in caso di morte, né per la prestazione in caso di invalidità totale e permanente.

ART. 10 ESCLUSIONI

Il Contratto non potrà avere ulteriori esclusioni rispetto a quanto indicato qui di seguito. Alcune di esse potranno essere derogate in fase di offerta tecnica:

- Attività dolosa, delitti dolosi da parte dell'Assicurato o del Beneficiario
- Rischio guerra/terrorismo con o senza partecipazione attiva
- Guerra/terrorismo per cause nucleari e/o batteriologiche e/o chimiche; Rischi atomici
- Incidente di volo su velivoli non idonei o come equipaggio
- Soggetti che, al momento dell'ingresso in assicurazione, abbiano un'invalidità totale e permanente riconosciuta o abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità
- Suicidio o tentato suicidio
- Conseguenze di malattie preesistenti al momento del primo ingresso in assicurazione
- Conseguenze dirette di infortuni avvenuti prima del primo ingresso in assicurazione

ART.11 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono assegnati i seguenti massimi punteggi:

- Offerta economica 70 punti
- Offerta tecnica 20 punti
- Progetto di Gestione 10 punti



Per l'assegnazione del punteggio dell'offerta economica verrà utilizzata la seguente formula

$$PE = 70 \text{ punti} * PE_{\min} / PE_i$$

$PE_{\min}$ = prezzo più basso offerto dai concorrenti

PE_i = prezzo offerto dal concorrente

Per l'offerta tecnica vengono assegnati i punteggi come indicato nella tabella sottostante

PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
3	suicidio o tentato suicidio	incluso da subito	3
		incluso dopo un anno	2
		non incluso	0
4	rischio catastrofale	10 milioni di €	4
		5 milioni di €	2
		1 milioni di €	0
4	incremento capitale assicurato in caso di familiare non autosufficiente all'interno dello stato di famiglia	100%	4
		50%	2
		senza incremento	0
6	Eliminazione delle conseguenze di malattie preesistenti	si	6
		no	0
3	infortuni preesistenti che abbiano come diretta conseguenza la morte o invalidità totale	si	3
		no	0

Per il progetto di gestione i punteggi vengono assegnati a seconda che il progetto rispecchi in tutto o in parte le esigenze del Fondo.

La valutazione sarà ad insindacabile giudizio del Fondo.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.

Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Il Fondo si riserva il diritto di non avviare nuovi rapporti contrattuali qualora, a suo insindacabile giudizio, le risposte alla presente richiesta non siano ritenute soddisfacenti.

ART. 12 MANDATO DI BROKERAGGIO

Si specifica che il Fondo ha conferito mandato a Marsh S.p.A. quale intermediario assicurativo per la



gestione dei contratti assicurativi e per la gestione dei sinistri.

Per tali attività le commissioni riconosciute al Broker dovranno essere pari al 5%. Tale remunerazione sarà a carico della Compagnia aggiudicataria e dovrà intendersi inclusa nelle offerte ricevute.

ART. 13 – LINGUA

Tutte le offerte ed ogni tipo di interlocuzione fra il Fondo ed i concorrenti dovrà avvenire in lingua italiana.

I dati personali degli offerenti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

In particolare tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente avviso e non verranno né comunicati né diffusi.

Gli offerenti sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza durante la procedura di selezione

Per qualsiasi controversia dipendente o connessa al presente Bando è competente esclusivamente il Foro di Siena.

FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA